

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO		
<p align="center">L.P. 24/07/1998, n. 7. Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 4 agosto 1998, n. 32.</p>	<p>Valutazione dell'impatto ambientale.</p>	<p>[...] Art. 5 <i>VIA per piani e programmi.</i> 1. Piani e programmi possono essere sottoposti alla procedura di VIA su proposta della Giunta provinciale. 2. Nel regolamento di esecuzione è determinata la documentazione che il committente deve allegare alla relativa domanda che va presentata al Comitato VIA.</p>
<p align="center">Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26/03/1999, n. 15. Pubblicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 20 aprile 1999, n. 19.</p>	<p>Regolamento relativo alla valutazione dell'impatto ambientale.</p>	<p>Art. 1 – Ambito di applicazione Il presente regolamento disciplina la documentazione da allegare alle domande di autorizzazione ai fini VIA, ai fini VIA per piani e programmi ed alle procedure di approvazione cumulativa in attuazione degli articoli 4, 5 e 13 – ad eccezione del comma 8 – della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7 recante la disciplina della valutazione dell'impatto ambientale. Art. 2 – Documentazione [...] Art. 3 – Documentazione per piani e programmi (1) La domanda di autorizzazione ai fini della VIA per piani e programmi è corredata dallo SIA che contiene: a) il contenuto del piano o del programma ed i suoi obiettivi principali; b) le caratteristiche ambientali dell'area che probabilmente è significativamente interessata dal piano o dal programma; c) l'indicazione dei problemi ambientali rilevanti ai fini del piano o del programma, soprattutto quelli relativi ad aree di particolare importanza ambientale e paesaggistica; d) l'indicazione dei probabili effetti ambientali rilevanti derivanti dall'attuazione del piano o del programma; e) la descrizione di ogni possibile alternativa per conseguire gli obiettivi del piano o del programma presi in considerazione durante la sua elaborazione e le ragioni che hanno portato all'esclusione di tali alternative; f) le misure atte ad impedire, ridurre e ove possibile compensare i rilevanti effetti ambientali negativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma. (2) Contestualmente alla pubblicazione prevista per i rispettivi strumenti di pianificazione le ripartizioni provinciali competenti provvedono a consentire la pubblica visione dello SIA. Art. 4 – Documentazione per procedura di approvazione cumulativa [...]. Art. 5 – Abrogazione. (1) Il decreto del Presidente della giunta provinciale 5 agosto 1994, n. 40 è abrogato [...].</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO		
<p style="text-align: center;">L.P. 05/04/2007, n. 2.</p> <p>Publicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 17 aprile 2007, n. 16, Suppl. n. 3. La presente legge è stata ripubblicata nel B.U. n. 20 del 15 maggio 2007.</p>	<p style="text-align: center;">Valutazione ambientale per piani e progetti.</p>	<p>Titolo I Principi generali e competenze</p> <p>Art. 1 – Finalità</p> <p>(1) Sono sottoposti a valutazione ambientale tutti i programmi, piani e progetti che possono avere rilevanti ripercussioni ambientali.</p> <p>(2) In particolare con la valutazione ambientale si individuano, descrivono e valutano, per ciascun caso particolare, gli effetti diretti ed indiretti dell'adozione di un piano o programma e della realizzazione di un progetto sui seguenti fattori: a) uomo, fauna e flora; b) suolo, acqua, aria, clima e paesaggio; c) patrimonio ambientale, storico e culturale; d) interazione tra i fattori di cui alle lettere a), b) e c).</p> <p>Art. 2 – Definizioni [...]</p> <p>Titolo II. Valutazione ambientale strategica.</p> <p>Art. 7 – Ambito di applicazione</p> <p>(1) Sono sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) tutti i piani e programmi:</p> <p style="margin-left: 20px;">a) nel settore agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati C e D, o</p> <p style="margin-left: 20px;">b) per i quali è necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.</p> <p>(2) Su proposta del Comitato ambientale, che nella sua valutazione si attiene ai criteri di cui all'allegato B, la Giunta provinciale sottopone a VAS i piani e i programmi non compresi al comma 1, che possano avere effetti significativi sull'ambiente.</p> <p>(3) Le decisioni della Giunta provinciale sulle proposte del Comitato ambientale sono pubblicate nel sito internet della Provincia autonoma di Bolzano.</p> <p>Art. 8 –Rapporto ambientale</p> <p>(1) L'autorità competente per l'adozione di piani e programmi da sottoporre a VAS, in seguito denominata autorità competente, redige un rapporto ambientale in cui sono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente, nonché le eventuali alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma. Le informazioni da fornire a tale scopo sono indicate nell'allegato A.</p> <p>(2) Il rapporto ambientale contiene le informazioni che possono essere ragionevolmente richieste in base al livello di conoscenza e dei metodi di valutazione attuali, del contenuto e del livello di dettaglio del piano o del programma, della fase in cui si trova nell'iter decisionale e della misura in cui taluni aspetti sono più adeguatamente valutati in altre fasi di detto iter.</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO		
		<p>(3) L'autorità competente può presentare all'Agenzia una bozza dei piani o programmi con relativo rapporto ambientale, al fine di ottenere una consulenza che stabilisca quali informazioni devono essere in concreto fornite. A tal fine il o la presidente del Comitato ambientale procede alla nomina del gruppo di lavoro.</p> <p>Art. 9 – Consultazioni transfrontaliere per piani e programmi</p> <p>(1) Prima dell'adozione del piano o programma deve essere trasmessa una copia dello stesso e del rapporto ambientale allo stato membro dell'Unione Europea interessato, nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) se l'attuazione del piano o programma ha effetti significativi sull'ambiente dell'altro stato;b) se vi è una richiesta esplicita da parte dell'altro stato. <p>(2) Qualora lo stato cui sia stato trasmesso il piano o programma e il rapporto ambientale comunicati entro 30 giorni che per esprimere il proprio parere intende procedere a consultazioni al proprio interno, viene concesso un congruo termine, comunque non superiore a 90 giorni. Nel frattempo ogni altro termine resta sospeso.</p> <p>Art. 10 – Procedura VAS</p> <p>(1) Per l'approvazione dei piani urbanistici comunali e del relativo rapporto ambientale si applica la procedura prevista dalla normativa urbanistica provinciale. In tal caso la Commissione urbanistica provinciale è integrata da un membro del Comitato ambientale.</p> <p>(2) Per l'approvazione degli altri piani e programmi soggetti a VAS si applica la procedura prevista dalla normativa urbanistica provinciale per i piani di settore. In tal caso la proposta di piano o programma e il rapporto ambientale vengono trasmessi all'Agenzia. Il gruppo di lavoro redige un parere tecnico-scientifico di qualità. All'Agenzia vengono altresì trasmesse le osservazioni, le proposte e i pareri presentati dagli interessati e dai comuni durante il periodo di giacenza del piano o programma presso l'amministrazione provinciale e i comuni. Il Comitato ambientale esprime un parere motivato sul prevedibile impatto ambientale del piano o programma, tenendo conto del parere tecnico-scientifico e delle osservazioni, delle proposte e dei pareri presentati.</p> <p>Art. 11 – Informazioni circa la decisione</p> <p>(1) La Giunta provinciale pubblica la decisione nel sito internet della Provincia autonoma di Bolzano, informa gli stati membri consultati e mette a disposizione le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) il piano o il programma adottato;b) le considerazioni ambientali integrate nel piano o programma;c) come si è tenuto conto del rapporto ambientale, delle osservazioni, delle proposte e dei pareri espressi e dei risultati delle consultazioni avviate e le ragioni per le quali è stato

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO		
		<p>scelto il piano o il programma adottato alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;</p> <p>d) un'indicazione delle misure di monitoraggio degli effetti ambientali previste. [...]</p> <p>Art. 35 – Disposizioni transitorie</p> <p>1. Non sono sottoposti a VAS i piani urbanistici comunali che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano adottati dal consiglio comunale ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.</p> <p>Allegato A Contenuto del rapporto ambientale (articolo 2, comma 1, lettera c).</p> <p>Allegato B Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi (articolo 7, comma 2). [...].</p>
Assessore all'urbanistica, ambiente ed energia 22/10/2007	Linee guida per la Valutazione ambientale strategica (VAS) nella pianificazione urbanistica dell'Alto Adige ai sensi della Legge provinciale del 5 aprile 2007, n. 2 "Valutazione ambientale per piani e progetti".	<ol style="list-style-type: none"> 1. Introduzione. 2. Obiettivi. 3. Differenza rispetto alla valutazione d'impatto ambientale (VIA). 4. La procedura. 5. Il rapporto ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge provinciale n. 2/2007. 6. Chi redige il rapporto ambientale? 7. Chi lo valuta? 8. Contenuto e struttura del rapporto ambientale 9. Indice del rapporto ambientale.
<p>Fonte normativa sul sito web:</p> <ul style="list-style-type: none"> - www.provincia.bz.it – servizi- ambiente – valutazione ambientale strategica - www.provincia.bz.it/agenzia-ambiente – ripartizione Agenzia Provinciale per l'Ambiente – Valutazione Ambientale Strategica – legislazione 		